

STATUTO

dell'Associazione di Volontariato

"ASSOCIAZIONE RETINITE PIGMENTOSA E MALATTIE RARE IN OFTALMOLOGIA EMILIA ROMAGNA A.R.P.M.R.O. - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE RETINITE PIGMENTOSA E MALATTIE RARE IN OFTALMOLOGIA EMILIA ROMAGNA A.R.P.M.R.O. - ODV", con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Assistere moralmente e materialmente gli ammalati delle Malattie Oftalmologiche Degenerative, rappresentarli nei loro diritti positivi e umani, come singoli e come gruppo sociale, promuovendo iniziative dirette alla tutela dei loro diritti, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la qualità della loro vita;
- Realizzare un'opera di informazione e sensibilizzazione sulla natura delle Malattie Oftalmologiche Degenerative sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
- Promuovere la prevenzione e la cura delle Malattie Oftalmologiche Degenerative e la tutela giuridico sociale di tutti i malati, gli invalidi i disabili e i portatori di handicap;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato e a vantaggio della comunità, in maniera autonoma o in collaborazione con altre Associazioni, Enti, Soggetti Privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione le seguenti attività:

- Sollecitare l'assistenza specifica e qualificata dei malati in genere ed in particolare delle Malattie Oftalmologiche Degenerative mediante la creazione di strutture specialistiche ospedaliere ed ambulatoriali;
- Promuovere e programmare attività di gruppo di supporto alle strutture esistenti;
- Effettuare studi, ricerche ed attività informative circa la situazione dei malati ed in particolare delle Malattie Oftalmologiche Degenerative sulle condizioni legislative, sociologiche, tecniche ed organizzative per la loro cura, integrazione e riabilitazione;
- Promuovere e programmare con gli Enti Locali servizi necessari al recupero ed all'inserimento dei malati ed in particolare delle Malattie Oftalmologiche Degenerative in tutte le espressioni della vita sociale, culturale, economica e ricreativa a condizione che tali servizi non abbiano fini di lucro;
- Partecipare al finanziamento di progetti o iniziative realizzati in collaborazione con altri soggetti finalizzati al perseguimento dello scopo istituzionale;
- Organizzare manifestazioni e altre attività al fine di diffondere la conoscenza delle Malattie Oftalmologiche Degenerative;
- Distribuire informazioni e aumentare la sensibilità e l'interesse nei confronti delle Malattie Oftalmologiche Degenerative per migliorare la possibilità di prevenzione e di cura di queste patologie;
- Compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l'apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo Statuto.

Gli Associati hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere Associati sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati

L'ammissione ad Associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale non ammissione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante Associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima Assemblea degli Associati che sarà convocata.

La qualità di Associato si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Adesso

L'esclusione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'Associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli Associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli Associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'Associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli Associati.

L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali dell'Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esprimere il proprio voto in assemblea, ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli Associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Supplemento

- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, organo facoltativo, salvo obblighi di legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo, se previsto, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dall'Associato più anziano di età fra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea Ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il mandato successivo;
- Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli Associati;
- Approva eventuali regolamenti;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

Car
per

- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali
- Individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli Associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 30 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea degli Associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente, ed un Segretario;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Predispone il bilancio;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- Predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da Segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli Associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al più anziano di età, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al più anziano di età convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Organo di Controllo (Se nominato per obbligo di Legge)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli Associati;
2. Eredità, donazione e legati;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
7. Erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli Associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno, l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 13 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo approssimativo e non autorizzate

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 14 - Assicurazione dei volontari

Gli Associati volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Handwritten signature: Pro Seabell

dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

AGENZIA DELLE ENTRATE - INTER REGIONALE
E _____
Registrato al N. 5937 3



23/7/19